

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-363 del 24/01/2018
Oggetto	FE06A0053 Variante sostanziale di concessione per usi plurimi a favore della Conserve Italia soc. coop. agricola (C.F. 02858450584). Area intervento: Codigoro (FE), loc. Pomposa.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-384 del 24/01/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, Testo unico delle opere idrauliche,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna “crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile”,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni),
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, Approvazione progetto demanio idrico,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la determinazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano n. 4956 del 20/04/2007 è stata rilasciata alla Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, C.F. 02858450584, P.IVA 00708311204, la concessione a derivare, fino al 31.12.2011, acqua pubblica dal Canal Bianco a mezzo del Condotto Monticelli, per uso industriale, con restituzione integrale delle acque, per una portata massima di prelievo pari a moduli 2,50 (250,00 l/s) ed una portata media pari a moduli 0,90 (90,00 l/s), corrispondenti ad un volume complessivo annuo di circa mc 2.150.000,00;
- il convogliamento di acqua dal Fiume Po al Condotto Monticelli avviene tramite la rete consorziale del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ed è regolato con accordo di sottensione parziale tra i due soggetti agli atti dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 18515 del 23/12/2015 della Regione Emilia-Romagna è stato rilasciato il rinnovo della predetta concessione fino al 31/12/2025 alle medesime condizioni già determinate nel primo atto di concessione.
- con nota pervenuta in data 27/04/2017 e acquisita al protocollo n. PG/2017/4393 della medesima data, la Conserve Italia soc. coop. agricola (C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204) con sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 nel comune di S. Lazzaro di Savena (BO), ha presentato domanda di variante sostanziale alla concessione di acqua pubblica ad uso industriale dal Canal Bianco a mezzo del condotto Monticelli, a servizio dello stabilimento sito in via della Cooperazione n. 5, località Pomposa del Comune di Codigoro (FE) - Pratica FE06A0053;

DATO ATTO CHE:

- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Codigoro (FE), località Pomposa, su terreno di proprietà del richiedente distinto nel NCT di detto comune foglio n. 59 mapp. 238 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32N: X=750.434, Y=4.972.034;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo

di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

- la richiesta di variante sostanziale consiste nell'aumento di volume di risorsa idrica da 2.150.000 mc/a a 4.000.000 mc/a, pur mantenendo la stessa portata massima di 250 l/s (900 mc/h);
- inoltre viene richiesto che parte della risorsa prelevata, facente comunque parte del quantitativo complessivo richiesto per l'uso industriale, sia destinata anche all'uso igienico e assimilati (per un volume stimato pari a 25.000 mc/a) e uso consumo umano (per un volume stimato pari a 1.000 mc/a con una portata media annua minore o uguale a 0,1 l/s);
- viene infine richiesta la seguente variante relativa alle opere di presa, in particolare relative al gruppo di pompaggio posto nel Condotto Monticelli. Il gruppo è attualmente composto da due pompe sommergibili, la prima avente portata di 200 l/s e la seconda di 100 l/s. Per avere maggior garanzia di poter sopperire ai fabbisogni d'acqua in caso di avaria della pompa maggiore si richiede di poter sostituire quella da 100 l/s con un'altra da 200 l/s. Le suddette pompe portano l'acqua ad una vasca di stoccaggio interna allo stabilimento. Da questa vasca una serie di pompe rilanciano l'acqua mediante unica tubazione all'impianto di trattamento acque primarie. Su questa tubazione è posto il misuratore che contabilizza l'acqua prelevata. Nella configurazione che si intende realizzare, vi sarà una nuova pompa che preleverà dalla vasca di stoccaggio e rilancerà acqua all'impianto di potabilizzazione mediante tubazione dedicata. Su questa nuova tubazione si installerà un ulteriore contatore. La totalità dell'acqua prelevata sarà quindi calcolata come somma dei quantitativi misurati dai due contatori. A seguito della potabilizzazione, la risorsa idrica, salvo la parte inglobata nel prodotto (stimata in 150.000 mc/anno, a fronte dei circa 100.000 mc/anno attuali) e quella utilizzata per uso consumo umano (circa 1.000 mc/anno), verrà restituita e scaricata nel Canale Ippolito;
- a seguito della predetta domanda di variante è stato avviato il procedimento di Screening avente ad oggetto la “verifica del progetto di realizzazione di un impianto di potabilizzazione presso lo

stabilimento di Conserve Italia soc. coop. agricola in comune di Codigoro (FE)”, che si è concluso con D.G.R. n. 1813 del 17/11/2017 la quale ha escluso il progetto medesimo dall’ulteriore procedura di V.I.A.;

- trattandosi di domanda di variante sostanziale, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del R.R. n. 41/2001 si è applicata la disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione;
- la pubblicazione della domanda è stata eseguita su BURERT n. 239 del 23/08/2017;
- con protocollo n. PGDG/2018/426 del 11/01/2018, è stato acquisito il parere favorevole al rilascio della variante sostanziale alla concessione fornito dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all’art. 7 del disciplinare allegato al presente rinnovo di concessione;
- con protocollo n. PGDG/2018/663 del 17/01/2018, è stato acquisito il parere favorevole senza prescrizioni al rilascio della variante sostanziale alla concessione fornito dalla Provincia di Ferrara ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001;
- con protocollo n. PGDG/2018/707 del 17/01/2018, è stato acquisito il parere favorevole al rilascio della variante sostanziale alla concessione fornito dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all’art. 8 del disciplinare allegato al presente rinnovo di concessione;
- con protocollo n. PGDG/2018/769 del 18/01/2018, è stato acquisito il parere favorevole senza prescrizioni al rilascio della variante sostanziale alla concessione fornito da ATERSIR ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO INOLTRE:

- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di variante di concessione, pari ad € 195,00, avvenuto in data 25/04/2017;
- del regolare pagamento del canone di concessione fino all’anno 2017;
- che non è possibile quantificare la risorsa concessa per tipologia d’uso in relazione a quella

- prelevata a scopo industriale e quella a uso igienico assimilati, pertanto, in relazione al calcolo del canone delle predette risorse, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. n. 41/2001, il canone è calcolato sulla base del volume annuo richiesto per uso industriale, ossia 3.999.000 mc;
- che il canone dovuto per l'anno 2018 ammonta ad € 10.198,45 per l'uso industriale, in considerazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) della L.R. n. 3/1999 e ad € 124,61 per l'uso consumo umano e deve essere versato entro il 31/03/2018 tramite bonifico bancario o bollettino postale alle seguenti coordinate: conto corrente postale n. 1018766285 intestato a Regione Emilia-Romagna, Iban IT10C0760102400001018766285, inserendo come causale “Pratica FE06A0053 – canone 2018”;
 - che nel 2015, anno di rilascio del rinnovo di concessione, è stato versato il deposito cauzionale fino all'importo di € 5.434,09, pertanto quest'ultimo è stato adeguato tramite il versamento della somma di € 4.766,91, ai sensi dell'art. 19 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere a Conserve Italia soc. coop. agricola (C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204) con sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 nel comune di S. Lazzaro di Savena (BO) la variante sostanziale alla concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Canal Bianco a mezzo del Condotto Monticelli, a servizio dello stabilimento sito in via della Cooperazione n. 5, località Pomposa del comune di Codigoro (FE);
2. di confermare l'uso della risorsa idrica a scopo industriale, e stabilire che parte della stessa possa essere utilizzata anche ad uso igienico assimilati e uso consumo umano;
3. di confermare la portata massima di prelievo pari a moduli 2,50 (250,00 l/s) e la portata media pari a moduli 0,90 (90,00 l/s), stabilendo il volume complessivo annuo di acqua prelevata in circa mc 4.000.000,00;
4. di stabilire che il prelievo è esercitato tramite opera fissa sita in territorio di proprietà del richiedente e costituito da un impianto di pompaggio composto da una coppia di pompe a

portata variabile della potenza di 22 kW, prevalenza 16 m e portata massima di prelievo di 200 l/s;

5. di mantenere la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato e parte integrante della presente determinazione;
7. di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2018, fissato in € 124,61 per l'uso consumo umano ed € 10.198,45 per l'uso industriale e igienico assimilati, in considerazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) della L.R. n. 3/1999, deve essere versato entro il 31/03/2018 tramite bonifico bancario o bollettino postale alle seguenti coordinate: conto corrente postale n. 1018766285 intestato a Regione Emilia-Romagna, Iban IT10C0760102400001018766285, inserendo come causale "Pratica FE06A0053 – canone 2018";
 - i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base del volume di acqua concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 10.201,00, è già stato adeguato con versamento eseguito in data 23/01/2017;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 195,00;
8. di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
9. di ricordare che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
 10. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione e che la stessa dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, restituendo alla scrivente amministrazione copia con gli estremi della registrazione;
 12. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 14. di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alla Conserve Italia soc. coop.

agricola (C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204) con sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 nel comune di S. Lazzaro di Savena (BO);

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;

16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canal Bianco a mezzo del Condotto Monticelli per uso industriale, igienico e assimilati e consumo umano, richiesto dalla Conserve Italia soc. coop. agricola (C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204) con sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 nel comune di S. Lazzaro di Savena (BO) con istanza presentata in data 27/04/2017 e acquisita al protocollo n. PG/2017/4393 della medesima data. Pratica FE06A0053.

ART. 1

Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

1.1 Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di moduli 2,50 (l/s 250,00) e nella portata media di moduli 0,90 (l/s 90,00), corrispondenti ad un volume complessivo annuo di circa mc 4.000.000,00, di cui 3.999.000 ad uso industriale ed igienico assimilati e 1.000 mc ad uso consumo umano.

1.2 Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

ART. 2

Destinazione d'uso dell'acqua

L'acqua derivata è concessa per uso industriale, igienico e assimilati (3.999.000 mc/a) e uso consumo umano (1.000 mc/a).

ART. 3

Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione

3.1 Il prelievo dell'acqua a pelo libero avviene dal Canal Bianco a mezzo del condotto Monticelli mediante impianto di sollevamento fisso. Detta opera è costituita da un impianto di pompaggio composto da una coppia di pompe che prelevano l'acqua e tramite due tubazioni interrate della lunghezza di circa m 200 la immettono in una vasca di stoccaggio all'interno dello stabilimento. Il

gruppo di pompaggio posto nel condotto Monticelli è composto da n. 2 pompe sommergibili:

- pompa n. 1: è una pompa sommergibile ITT Flygt NP 3202 MT, avente una portata di l/s. 200 ed una potenza di kw. 22 e prevalenza 16 m (a portata variabile tramite inverter);
- pompa n. 2: è una pompa a portata variabile tramite inverter, avente una portata massima di l/s. 200, una potenza di kW. 22 e prevalenza di 16 m.

Ognuna delle suddette pompe è collegata alla vasca di stoccaggio tramite una tubazione indipendente del diametro dn 200 e dn 250. Le opere fisse di prelievo dal Canal Bianco a mezzo del condotto Monticelli sono situate nel condotto Monticelli, in località Pomposa del comune di Codigoro (FE), su terreno di proprietà, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 59, mappale n. 238, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 750.434, Y= 4.972.034.

3.2 Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 4

Durata – decadenza – revoca della concessione

4.1 La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

4.2 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della

concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

4.3 La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 5

Rinnovo della concessione

Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. n. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

6.1 Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica

secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

6.2 È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

6.3 Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

6.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

6.5 In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

6.6 Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

6.7 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

6.8 Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

6.9 Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

6.10 Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

6.11 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e

agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6.12 L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6.13 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

6.14 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

6.15 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno

dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

6.16 Altre prescrizioni: – l'istante dovrà rispettare quanto stabilito nella variante dell'AIA che verrà emanata da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale presso il Canale Ippolito nonché delle prescrizioni contenute nello stesso documento con riferimento ai piani di monitoraggio quantitativi e qualitativi; – l'istante dovrà rispettare altresì quanto stabilito nella D.G.R. di screening n. 1813 del 17/11/2017.

ART. 7

Condizioni generali da rispettare derivanti dal parere fornito

dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara con PGDG/2018/426 del 11/01/2018

7.1 Gli impianti di attingimento, trasporto, raccolta e distribuzione dell'acqua potabile all'interno dello stabilimento deve rispondere ai requisiti strutturali e devono essere realizzati in conformità a quanto previsto al punto 2 e 3 dell'Allegato II del DM 26.03.1991;

7.2 I materiali utilizzati per la realizzazione e gestione dei suddetti impianti devono risultare idonei al contatto con l'acqua potabile e non rappresentare possibili elementi di contaminazione delle acque trattate. Per gli stessi dovranno essere acquisite le certificazioni di conformità/idoneità previste Decreto 6 aprile 2004 n. 174. Quanto sopra vale altresì per i reagenti/disinfettanti/additivi utilizzati nel processo di potabilizzazione per i quali dovranno essere disponibili schede tecniche e di sicurezza aggiornate.

7.3 Devono essere installati rubinetti per il prelievo di campioni finalizzati alla verifica dei requisiti di potabilità delle acque trattate prima della loro immissione nel "serbatoio atmosferico"; è fatto tassativo divieto di raggiungere la rispondenza ai requisiti di cui alle parti A , B e C dell'Allegato I del D. Lgs.31/2001, così come modificato dal D.M. 14.06.2017, mediante diluizione con acque provenienti dal pubblico acquedotto.

7.4 In fase di gestione dovranno essere garantiti regolari interventi di manutenzione all'impianto e alle reti di distribuzione secondo quanto previsto nell'Allegato V del D.M. 26.03.1991. Detti interventi dovranno diventare parte integrante del piano di autocontrollo aziendale redatto ai sensi del REG CE 852/2004.

7.5 Dovrà altresì essere predisposto un piano di campionamento analitico per la verifica delle caratteristiche di qualità dell'acqua di approvvigionamento e dei requisiti di potabilità dell'acqua trattata, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del D.lgs 31/2001 così come modificato dal D.M. 14.06.2017, sulla base dei criteri nello stesso specificato e con le frequenze indicate nella tabella 1 dell'allegato I della parte A del decreto di modifica. Detto piano di campionamento dovrà far parte integrante del piano di autocontrollo redatto ai sensi del REG CE 852/2004.

7.6 I requisiti di potabilità dovranno essere tassativamente garantiti e rispettati per tutti i parametri previsti dall'art. 4 del D.Lgs.31/2001 e s.m.i. stante l'utilizzo dell'acqua in questione, oltre che per usi industriali, anche per usi umani diretti e per la preparazione dei pasti in mensa.

ART. 8

Condizioni generali da rispettare derivanti dal parere fornito

dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con PGDG/2018/707 del 17/01/2018

La derivazione non deve pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGPo per il corpo idrico interessato.

ART. 9

Canone della concessione e cauzione definitiva

9.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

9.2 L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10

Sanzioni

10.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

10.2 La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le

modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

Osservanza di leggi e regolamenti

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.